



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GIBIINO, BERNINI, DE SIANO, MALAN, PELINO, PAGNONCELLI, SERAFINI, ZUFFADA, RUVOLO, AURICCHIO, D’ALÌ, AMIDEI, Mariarosaria ROSSI, ARACRI, RIZZOTTI, MANDELLI, PICCINELLI, BOCCARDI, CASSINELLI, COMPAGNONE, RAZZI, Mario MAURO, MARIN, CERONI, MANCUSO, ALBERTINI, ALICATA e FUCKSIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 2017

Istituzione di nuove case da gioco in località turistiche, nonché deleghe al Governo per la regolamentazione delle case da gioco e l’adozione di un codice del gioco d’azzardo

ONOREVOLI SENATORI. - Nel nostro Paese la disciplina che riguarda le case da gioco risente ancora di una impostazione datata di molti anni ed è regolata attraverso deroghe al codice penale. Da anni è atteso un intervento legislativo chiaro ed esaustivo per disciplinare il fenomeno. La normativa vigente, infatti, risulta incoerente ed incapace di disciplinare in modo organico l'intero settore.

Case da gioco, ruolo dei comuni e sviluppo economico dei territori turistici

Il gioco può essere innanzitutto un'occasione di sviluppo del turismo e delle attività economiche.

Ecco perché con questo disegno di legge proponiamo di modificare l'attuale disciplina in materia di case da gioco, consentendone l'apertura nelle località a vocazione turistica e soprattutto cambiando l'impostazione attuale che vede l'apertura delle case da gioco come una deroga al codice penale, da richiedere a chi si occupa dell'ordine pubblico, cioè il Ministero dell'interno.

Saranno direttamente i comuni a chiedere l'apertura di nuove case da gioco al Ministro per lo sviluppo economico, che le autorizzerà di concerto con il Ministro dell'interno per le questioni inerenti l'ordine pubblico e di concerto con il Ministro dell'economia e finanze per le questioni che riguardano tutte le problematiche fiscali connesse con il gioco d'azzardo.

Noi vediamo nell'apertura di case da gioco prima di tutto un'occasione per creare nuova e maggiore ricchezza nei territori che le ospitano.

Quanto alle richieste di istituzione di case da gioco, si è ritenuto appunto di conferire

la legittimazione alla richiesta direttamente al comune che intende insediare una casa da gioco sul proprio territorio.

Dovranno, quindi, sempre provenire dai comuni le istanze dirette ad ottenere dal Ministero dello sviluppo economico l'autorizzazione all'apertura della casa da gioco, in questo ponendo in primo piano l'aspetto economico legato all'apertura di una casa da gioco che ha riflessi importanti anche sull'economia dell'intero territorio comunale, e non solo.

Rimane tra gli interlocutori cui è affidato l'iter autorizzativo il Ministero dell'interno, che ora viene coinvolto per gli ovvi aspetti inerenti l'ordine pubblico e la sicurezza. Il controllo sugli aspetti fiscali rimane in capo al Ministero dell'economia e finanze, o meglio alla Agenzia per le dogane e i monopoli, che già regola il sistema dei giochi pubblici in Italia.

Nel procedimento autorizzativo sono ovviamente coinvolte le regioni ovvero le province autonome, per il loro ruolo in materia sia di turismo che di urbanizzazione.

Naturalmente, nella disciplina proposta per regolamentare l'intero settore, si è tenuto conto anche dell'esigenza di assimilare l'istituzione delle case da gioco ai parametri di riferimento adottati dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

Tra gli Stati membri, infatti, è senz'altro l'Italia il Paese che più risente di questa disomogeneità legislativa che finisce per penalizzare, inevitabilmente, l'industria turistica nazionale.

Si supera così la lacunosa normativa in materia di case da gioco, che incide negativamente sotto il profilo della potenzialità turistica dei nostri comuni.

Il presente disegno di legge si colloca invece sulla strada di un rilancio e di una valorizzazione di inesprese potenzialità turistiche in grado di ottenere un incentivo per le singole località.

La logica del gioco dovrebbe quindi essere strettamente legata a quella delle vacanze, al periodo - anche breve - di ferie trascorse in una località amena ed accogliente, in cui sia possibile puntare anche qualche soldo al gioco per tentare la fortuna.

Il nostro Paese è ricchissimo di località a forte vocazione turistica che potrebbero ospitare case da gioco.

Tra l'altro andrebbero stabilite anche delle regole architettoniche sulle strutture atte ad ospitare le case da gioco, affinché siano ospitate in edifici belli ed accoglienti. L'Italia è piena di palazzi nobiliari, ville e dimore patrizie che potrebbero essere adattati ad ospitare una casa da gioco. Gli storici casinò italiani sono luoghi di grande fascino, spesso autentici capolavori dell'architettura, in contrasto con la tristezza dei tanti bingo e delle tante sale da gioco nate in Italia, spesso in quartieri periferici e in locali arrangiati ad ospitarli.

Oltre venti comuni si sono candidati negli anni scorsi alla apertura di una casa da gioco. In Italia, tradizionalmente, i giochi d'azzardo sono stati sempre praticati in una piccola parte del territorio nazionale e i cittadini italiani purtroppo risultano essere tra i principali clienti delle case da gioco d'oltre confine.

In passato, in epoche diverse, numerose città hanno ospitato una casa da gioco. Ricordiamo, in particolare, Taormina, Anzio, Bagni di Lucca, Merano, Stresa, Salice Terme, Acqui Terme, San Pellegrino Terme, Grado e Rapallo.

Ma ovviamente vi sono molte località turistiche o termali che potrebbero bene ambire ad avere una casa da gioco nel proprio ambito comunale. La contraddittorietà si coglie nella vigenza degli articoli del codice penale che, dal 718 al 722, prevedono e san-

zionano come ipotesi di reato l'esercizio di «giochi d'azzardo», nonostante siano operanti sul territorio nazionale quattro case da gioco all'interno delle quali è possibile esercitare «legalmente» l'attività e nonostante si sia sviluppato un giro d'affari colossale legato ai giochi di ogni tipo. Questo rappresenta il paradigma del paradosso legislativo.

La legislazione penale resta immobile e le case da gioco di Campione d'Italia, Saint Vincent, Sanremo e Venezia, in deroga alle disposizioni del codice penale esercitano legalmente l'attività. Così, il quadro normativo entro il quale operano le case da gioco sul territorio nazionale risulta caratterizzato, da un lato, dai citati articoli del codice penale che puniscono il gioco d'azzardo e, dall'altro, da alcuni decreti che, in deroga ai principi generali, hanno autorizzato l'apertura delle quattro case da gioco.

Va rilevato, inoltre, che sono intanto passati tanti anni ed ormai il fenomeno del gioco ha assunto tutta un'altra connotazione in Italia, rispetto a quella che aveva quando furono aperte le prime case da gioco. Negli ultimi anni si è accresciuta la febbre da gioco tra la gente delle categorie economiche più disagiate che, tentando la fortuna per cambiare la propria vita, in realtà finiscono ancor di più per impoverirsi.

Lo Stato, da par suo, ha visto crescere in modo esponenziale le entrate fiscali legate ad ogni sorta di gioco o lotteria.

I numeri del gioco in Italia

I numeri che riguardano il gioco d'azzardo in Italia, pudicamente definito «giochi pubblici» nelle statistiche ufficiali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la dicono lunga su quanto la disciplina vigente in materia sia obsoleta e vada modificata. 293 milioni di euro è il volume globale del gioco nei quattro casinò italiani, rispetto ai 96 miliardi giocati complessivamente in Italia nelle altre forme di gioco consentite dalla legge.

Tra l'altro, va rilevato come le *slot machine* e le *videolottery* costituiscono ormai i due terzi degli incassi dei casinò, a segnare un nuovo modo di intendere il gioco anche all'interno delle tradizionali case da gioco.

Rimanendo sui dati complessivi, va detto che rispetto ai 96 miliardi di raccolta, sono state distribuite vincite per 77 miliardi, una spesa dei giocatori per 19 miliardi, 10 miliardi all'erario e, per differenza, circa 9 miliardi ai gestori.

E tra l'altro questi numeri sono il risultato di un'articolata rete di vendita dei giochi che vede in tutta Italia 206 sale bingo, 9.159 punti vendita dei concorsi pronostici, 33.881 punti vendita dei giochi numerici a totalizzatore, 3.387 tra punti e negozi di gioco ippico, 5.764 tra punti e negozi di gioco sportivo, 33.920 ricevitorie del lotto e 62.975 punti vendita delle lotterie, secondo i dati aggiornati al dicembre 2016.

Si registra, quindi, la presenza sul territorio nazionale di circa 566.000 apparecchi (tra *slot machine*, *videolottery* e di altro tipo, autorizzati dall'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).

Il gioco e la criminalità

Tutto questo ha creato un impatto sulla collettività, con drammatiche conseguenze dovute innanzitutto alla difficile controllabilità dei flussi delle giocate, in quanto il collegamento degli apparecchi con la centrale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli purtroppo non possiede le caratteristiche di sicurezza che dovrebbe avere.

Su questo settore si sono scatenati gli appetiti della criminalità organizzata con i problemi conseguenti relativi a riciclaggio, mercato dei prestiti a usura, partecipazione al gioco dei minori di 18 anni, ma anche di effettività delle giocate e regolarità delle vincite. E quindi che senso ha porre dei limiti stringenti alla apertura di nuove case da

gioco, rispetto ai numeri che le riguardano e a quelli complessivi del gioco in Italia?

Non è soprattutto eticamente sostenibile agevolare tipologie di gioco che impoveriscono le categorie più deboli, tra l'altro ampliando il fenomeno della ludopatia, ormai patologia inserita a pieno titolo nei livelli essenziali di assistenza.

Proprio perché il gioco d'azzardo ha assunto dimensioni rilevanti in Italia con gravi disagi per la persona, non solo per l'incapacità di controllare il proprio comportamento di gioco, vanno anche valutati gli effetti che la dipendenza dal gioco ha sull'equilibrio familiare, lavorativo e finanziario, fino all'indebitamento o all'assoggettamento alla criminalità organizzata a tassi usurari.

Quindi, non vanno dimenticati i numeri non ufficiali che vedono anche una forte presenza del gioco illegale, gestito soprattutto dalla criminalità organizzata.

La diffusione di una vera e propria impresa del gioco clandestino rappresenta un preoccupante fenomeno, in pericoloso aumento, tipico di un assetto normativo ancora incapace di trovare risposte organiche e di disciplinare compiutamente l'intero settore del gioco d'azzardo. Le inchieste giudiziarie hanno evidenziato come si siano mossi gli appetiti e gli investimenti della criminalità organizzata, anche nel settore dei giochi legali.

Non è dunque l'aumento del numero delle case da gioco, come spesso sostenuto, a determinare rischi concreti di aumento di attività di riciclaggio o comunque, più semplicemente, di criminalità ed illegalità.

Al contrario, l'istituzione di case da gioco con regole certe, con controlli seri e scrupolosi, potrebbe porre un freno all'inevitabile ed incontenibile ricorso a quelle forme, mai estirpate, di scommesse e di gioco di provenienza illecita e contrastare il controllo del gioco legale da parte delle mafie.

E quindi anche il riportare in ambiti controllati, come i casinò regolari, il gioco significa togliere spazi alla illegalità diffusa

e ai problemi ad essa connessi. Naturalmente, la presenza di case da gioco comporta uno scrupoloso e responsabile impegno delle forze dell'ordine sul territorio, con specifico riferimento alla prevenzione ed alla repressione di particolari fenomeni caratteristici degli ambienti «limitrofi» alle strutture da gioco.

Inoltre, va affermato che, dopo essersi accorti della pericolosità di un fenomeno che impoveriva una parte della popolazione, soprattutto a livello locale si è registrata una pressante richiesta di diminuire i punti gioco e di ampliare la distanza di questi da alcuni punti sensibili.

Per quanto riguarda i numeri dei controlli sul gioco «legale», va detto che nel 2016 sono stati controllati oltre 33.000 esercizi dei giochi, si sono riscontrate 223 violazioni penali, 245 persone denunciate, quasi 2.000 violazioni amministrative quasi 27 milioni di sanzioni amministrative.

I quattro casinò

Ci chiediamo, oltretutto, se sia logico limitare l'apertura dei casinò, mentre ogni giorno spunta un casinò *online* ed è stata

autorizzata persino una lotteria istantanea denominata «Puntata al casinò».

Ed è per questo che rimangono a presidio del gioco legale gli articoli 718-722 del codice penale, ponendo un divieto generale per il gioco d'azzardo e per l'apertura di nuove case da gioco, per le quali vale un regime speciale, derogatorio, che consente l'esercizio dell'attività del gioco d'azzardo alle attuali case da gioco italiane che si contano sulle dita di una mano: Venezia, Sanremo, Saint Vincent e Campione d'Italia nella *enclave* italiana in Svizzera di fronte a Lugano, nato appunto per limitare i flussi turistici del gioco verso la prospiciente Lugano.

Bisogna quindi ricondurre il gioco alla sua più opportuna vocazione, quella di intrattenere i vacanzieri nei periodi di vacanza o di villeggiatura, perché purtroppo il gioco in molti casi diventa una patologia clinica, tanto che ormai si parla chiaramente di ludopatia, per chi venga colpito dalla ossessione del gioco.

I numeri dei Casinò italiani sono i seguenti:

I QUATTRO CASINÒ - 2016				
INTROITI DI GIOCO	CAMPIONE	SANREMO	SAINT-VINCENT	VENEZIA
Roulette Francese	5.526.796,00 €	4.956.865,00 €	5.458.627,00 €	7.176.595,00 €
Fairoulette	2.952.178,00 €	962.368,00 €	4.275.161,00 €	15.421.453,00 €
Trente et Quarante	1.078.930,00 €	0,00 €	670.930,00 €	0,00 €
Chemin de Fer	1.057.669,00 €	0,00 €	1.292.230,00 €	5.556.880,00 €
Poker	4.277.296,00 €	1.336.344,00 €	1.831.157,00 €	1.499.138,00 €
Texas Hold'Em	2.393.951,00 €	606.856,00 €	426.141,00 €	27.462,00 €
Roulette Americana	0,00 €	0,00 €	2.627.927,00 €	0,00 €
Black Jack	3.650.005,00 €	1.089.846,00 €	3.290.062,00 €	6.794.424,00 €
Craps	791.216,00 €	0,00 €	641.545,00 €	0,00 €
Punto Banco	4.712.016,00 €	1.649.503,00 €	5.973.968,00 €	8.226.110,00 €
Slot Machines	66.383.899,00 €	34.368.671,00 €	33.110.609,00 €	50.661.173,00 €
Altri	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale introiti lordi	92.823.956,00 €	44.970.453,00 €	59.598.357,00 €	95.363.235,00 €
INGRESSI (numero)	711,406	227,680	442,705	752,936

Sono numeri relativamente bassi di fronte a un fenomeno esplosivo con l'apertura in ogni dove delle sale da gioco.

Di fronte alla mutata realtà dei fatti e dei numeri che girano attorno al gioco bisogna quindi prendere atto che è necessario stabilire una nuova disciplina, in particolare per quanto riguarda le case da gioco.

I casinò in Europa

Come è facile intuire, le autorizzazioni all'apertura dei casinò in Italia sono state date in località immediatamente prospicienti il confine estero in cui avevano sede note località che ospitavano case da gioco.

La logica era quella di contenere una sorta di turismo italiano da esportazione che si recava quindi a Sanremo piuttosto che a Montecarlo, a Campione d'Italia piuttosto che Lugano, i due casinò di Venezia piuttosto che casinò austriaci o sloveni, Saint Vincent piuttosto che i casinò svizzeri o francesi al di là delle Alpi.

I casinò in Europa sono complessivamente 536, la Gran Bretagna ne ha 136, la Francia ne ha 125, la Germania 64, la Repubblica Ceca 35, la Spagna 31, la Svizzera e la Grecia 9, il Belgio e la Polonia 8, la Danimarca 5, la Svezia 4 e così via. Il piccolo Stato di San Marino possiede un casinò, mentre la vicina riviera romagnola non ne ha nemmeno uno. Il Principato di Monaco e Malta, cioè due luoghi geograficamente piccoli, ne hanno 4. Ovviamente le case da gioco europee sono collocate in luoghi turistici. Le ultime due località citate sono immediatamente vicine al nostro territorio e facilmente raggiungibili. Tra l'altro, mentre alla concorrenza dei casinò monegaschi si può opporre la concorrenza del nostro Sanremo, alle case da gioco maltesi il Sud non può replicare, non essendo presente sinora alcuna casa da gioco nel Mezzogiorno.

Per cui esportiamo non solo giocatori, ma andiamo al contempo ad alimentare l'industria del turismo di Paesi a noi confinanti.

Il quadro normativo in materia e la Corte costituzionale

La normativa in vigore sul gioco d'azzardo ha rivelato di essere inadeguata anche di fronte all'esame della Corte costituzionale, che con le sentenze n. 152 del 23 maggio 1985 e n. 291 del 25 luglio 2001, ha richiesto la produzione di una legislazione organica in materia, rilevando le contraddizioni del sistema legislativo in essere.

Nell'occasione, nel corso del giudizio di incostituzionalità relativo alla normativa che disciplina l'esercizio delle case da gioco, la Corte si era espressa in questi termini: «la situazione normativa formatasi a partire dal 1927 è contrassegnata da un massimo di disorganicità: sia del tipo di interventi cui è condizionata l'apertura delle case, sia per la diversità dei criteri seguiti (...), sia infine per i modi disparati con i quali vengono utilizzati i proventi acquisiti nell'esercizio del gioco nei casinò».

La Corte costituzionale, sempre nella parte afferente le considerazioni di diritto, si esprimeva così perentoriamente: «si impone dunque la necessità di una legislazione organica che razionalizzi l'intero settore».

Per modificarla, negli ultimi anni sono stati presentati diversi disegni di legge in Parlamento, molti dei quali aventi ad oggetto proprio l'istituzione di singole case da gioco. Tuttavia, questo metodo parcellizzato di risolvere le singole istanze delle comunità cittadine all'interno delle quali per motivi storici, sociali e culturali è più sentita l'esigenza dell'istituzione di una casa da gioco non può rappresentare una risposta legislativa coerente ed organica.

È necessario, invece, un intervento che possa introdurre disposizioni in grado di conferire al sistema statuizioni chiare, atte a disciplinare in modo esaustivo l'intero settore del gioco d'azzardo.

Per questa ragione il disegno di legge che proponiamo intende superare le impostazioni campanilistiche, le soluzioni emergenziali, le singole necessità di deroga all'assetto normativo generale.

Questo obiettivo rappresenta un punto di arrivo al quale dovrebbe tendere un'effettiva riforma in grado di regolamentare con omogeneità e coerenza il settore.

Proponiamo, quindi anche una delega al Governo, cui consegua un codice del gioco d'azzardo, in grado di razionalizzare l'intero settore dei giochi, proprio come nel Regno Unito esiste il *Gambling Act* a regolamentare ogni forma di gioco e scommessa.

Sarebbe certamente efficace per contrastare il fenomeno del clandestino esercizio delle attività, riuscendo altresì a sottrarre alla malavita e alla criminalità organizzata ingenti introiti economici. È noto infatti che la malavita organizzata, su gran parte del territorio nazionale, approfittando delle contraddizioni sistematiche dell'assetto normativo, gestisce direttamente bische clandestine e sale da gioco, che rappresentano il terminale più pericoloso per operazioni di riciclaggio ed impiego di capitali provento di attività illecite.

L'articolato

Il presente disegno di legge si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 reca le finalità del disegno di legge che si prefigge l'obiettivo di modificare la normativa in vigore sulle case da gioco e di istituirne di nuove - al fine di incrementare il turismo ad esse collegato - equiparare la legislazione italiana a quella dei Paesi europei, di debellare il gioco illecito nonché di monitorare il flusso di denaro illegale in entrata e uscita dal nostro Paese.

L'articolo 2 delega il Governo a regolamentare l'apertura ed il funzionamento di nuove case da gioco su tutto il territorio nazionale.

L'articolo 3 reca la definizione di gioco d'azzardo e una delega di dodici mesi al Governo per l'adozione di un codice del gioco d'azzardo per il riordino e la revisione organica della disciplina vigente in materia di gioco d'azzardo pubblico e scommesse, la redazione di un codice per la raccolta e il coordinamento delle relative disposizioni.

L'articolo 4 reca una disciplina transitoria per i casinò esistenti in Italia.

L'articolo 5, da ultimo, reca l'entrata in vigore che avverrà il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge si prefigge l'obiettivo di modificare la normativa in vigore sulle case da gioco e di istituirne di nuove, al fine di incrementare il turismo ad esse collegato, equiparare la legislazione italiana a quella dei Paesi europei, debellare il gioco illecito, nonché monitorare il flusso di denaro illegale in entrata e in uscita dal nostro Paese.

Art. 2.

(Delega al Governo per la regolamentazione delle case da gioco)

1. Ai fini di regolamentare il gioco d'azzardo, di contrastare il gioco non autorizzato e clandestino, nonché di garantire all'industria turistica nazionale condizioni di crescita economica e occupazionale, possono essere istituite nuove case da gioco sul territorio nazionale, in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per l'apertura e il funzionamento delle case da gioco, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'apertura di nuove case da gioco può essere richiesta al Ministro dello sviluppo economico dai comuni, il cui territorio sia a vocazione turistica o termale, che siano dotati di infrastrutture adeguate all'accoglienza del turismo e che abbiano la disponi-

bilità di adeguate strutture da destinare a sede delle case da gioco;

b) l'autorizzazione all'apertura di nuove case da gioco sul territorio nazionale è rilasciata dal Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa con la regione o la provincia autonoma interessata;

c) la definizione dei generi e dei tipi di giochi che possono essere autorizzati;

d) la gestione delle case da gioco può essere esercitata direttamente dai comuni ovvero affidata a soggetti terzi, tramite procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto di un capitolato generale approvato dal Ministro che rilascia l'autorizzazione, che preveda anche le incompatibilità tra i ruoli di amministrazione del comune e quelli di gestione delle case da gioco;

e) la disposizione di opportuni controlli di polizia e tributari all'interno delle case da gioco e la previsione della sospensione o la revisione delle autorizzazioni, nelle circostanze in cui vi siano gravi e comprovati problemi di pubblica sicurezza ovvero per ragioni di carattere fiscale;

f) la riduzione degli spazi destinati alle sale giochi sul territorio ove vengono aperte nuove case da gioco;

g) la predisposizione di una politica di implementazione del turismo derivante dal gioco d'azzardo, tenendo conto dell'indotto da questo generato e con particolare attenzione ai servizi offerti nelle località ove le case da gioco sono situate;

h) la previsione del divieto di accesso alle case da gioco ai minori e ai residenti nel territorio comunale alle case da gioco;

i) l'esenzione dalle imposte delle vincite realizzate presso le case da gioco;

l) il mantenimento in vigore delle norme, inerenti le case da gioco, di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

m) il rispetto del diritto e della giurisprudenza dell'Unione europea.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 2 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere vincolante della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine il decreto può comunque essere adottato.

Art. 3.

(Delega al Governo per l'adozione del codice del gioco d'azzardo)

1. Il gioco d'azzardo consiste in una attività ludica in cui ricorre il fine di lucro e nella quale la vincita o la perdita è in prevalenza aleatoria, avendovi l'abilità un'importanza trascurabile. Ogni attività pubblica di gioco d'azzardo è regolata dal codice del gioco d'azzardo adottato ai sensi dei commi 2 e seguenti.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino e la revisione organica della disciplina vigente in materia di gioco d'azzardo e scommesse, la redazione di un codice del gioco d'azzardo, di seguito denominato «codice», per la raccolta e il coordinamento delle relative disposizioni, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con l'indicazione espressa delle norme abrogate a seguito dell'entrata in vigore del codice,

nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire le disposizioni generali applicabili ad ogni forma di gioco d'azzardo;

b) definire forme, obblighi e modalità di trasparenza, di organizzazione, di amministrazione e di pubblicità cui devono attenersi i soggetti autorizzati alla gestione di qualsiasi forma di gioco d'azzardo;

c) pubblicizzare in modo chiaro, per ogni singolo gioco, le esatte probabilità di vincita per il giocatore-consumatore;

d) fissare regole per il controllo e la verifica, da parte dello Stato, delle attività e degli incassi derivanti dal gioco d'azzardo e degli obblighi fiscali da essi derivanti;

e) definire una regolamentazione rigorosa del gioco *online*, che lo vieti ove non presenti garanzie rigorose a tutela dei minori e dei soggetti affetti da ludopatia.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 2 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere vincolante della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine il decreto può comunque essere adottato.

4. Restano ferme le disposizioni del codice penale in materia di gioco d'azzardo illegale.

Art. 4.

(Disposizioni transitorie)

1. Le case da gioco di Campione d'Italia, Saint Vincent, Sanremo e Venezia proseguono nell'esercizio delle attività sulla base

dei rispettivi titoli di istituzione e di esercizio in atto, che vengono adeguati alla nuova disciplina di cui all'articolo 2, comma 2, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo ivi previsto.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.